CITTÀ DI CHIERI



Città metropolitana di Torino

Chieri, 20/12/2019

Alla c.a. Elda GASTALDI referente per Associazione ANPI

PATTO DI CONDIVISIONE "AREA VERDE CORSO TORINO"

Gentilissima,

accogliamo con piacere la vostra proposta di patto di condivisione sull' "Area verde di corso Torino" (Prot. n. 48403 del 9/10/2019).

L'Associazione ANPI propone di prendersi cura della rasatura dell'erba nell'area verde lungo corso Torino (pressi civico 17) attraverso interventi di sistemazione del verde e tinteggiatura delle panchine presenti a beneficio della collettività.

Come riportato nella proposta di Patto di Condivisione le attività proposte verranno realizzate attraverso la partecipazione di un gruppo di volontari e di un giardiniere.

Tali azioni si configurano come azioni di cura occasionale dei beni comuni e contribuiscono a migliorare la fruibilità e qualità dello spazio pubblico.

La manutenzione e cura del verde potrà essere svolta dai proponenti e cittadini coinvolti con attrezzature proprie e utilizzando, se necessari, dispositivi per la sicurezza individuale.

L'amministrazione si impegna a supportare l'associazione con la fornitura del materiale utile alla tinteggiatura delle panchine e a valutare l'eventuale acquisto di piante ornamentali.

Si conferma pertanto l'interesse a stipulare il presente patto di condivisione per la durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione da parte del proponente della presente nota integrativa, con possibilità di rinnovo.

Il Dirigente - Segretario Generale Antonio CONATO





PATTO DI CONDIVISIONE "AREA VERDE CORSO TORINO"

Il Comune di Chieri, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a	che agisce nel
presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dir	igente dell'Area
Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10	
E	
L'Associazione ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia con sede in Vicolo San Filippe rappresentata da Elda Gastaldi, nata a che agisce nel presente atto nell'esc	

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- come previsto dall'art. 11 del Regolamento la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

CONSIDERATO

- che in data 09/10/2019 l'Associazione ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione finalizzata a migliorare la fruibilità ambientale dell'area verde di corso Torino;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

DEFINISCONO QUANTO SEGUE

Oggetto

Oggetto del presente patto è quello di prendersi cura e valorizzare l'area verde lungo corso Torino (pressi civico 17).

Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Obiettivo del presente Patto di condivisione è quello di migliorare la fruibilità e la qualità dello spazio pubblico a beneficio della collettività attraverso interventi di rasatura dell'erba nell'area verde e tinteggiatura e decorazione delle panchine presenti in memoria dei partigiani chieresi impegnati nella Resistenza.

CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino

Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.

Il presente Patto di Condivisione ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.

L'associazione provvede a realizzare le seguenti azioni di cura:

- cura e manutenzione attraverso interventi di rasatura dell'erba nell'area
- tinteggiatura delle panchine
- installazione di targhette commemorative sulle panchine con i nomi di alcuni partigiani chieresi
- messa a dimora di nuove piante ornamentali
- coinvolgimento della comunità e dei volontari

La Comunità di Riferimento, prima di mettere a dimora nuove piante, di tinteggiare le panchine e installare le targhette, dovrà informare lo Sportello Beni Comuni per concordare le modalità di intervento.

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni e forniture:

- posa di nuovi cestini per la spazzatura
- fornitura di cartello che regola il comportamento dei proprietari di cani
- acquisto di materiali utili alla tinteggiatura delle panchine
- acquisto o messa a disposizione di piante ornamentali.

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 150 euro.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto.

Il bene comune oggetto del presente Patto di condivisione è l'area verde di corso Torino, nei pressi del civico 17, posta all'ingresso della Città di Chieri.

L'area, di proprietà comunale, dovrà rimanere accessibile e fruibile a tutta la cittadinanza.

Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative.

La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Le attività oggetto del presente Patto di collaborazione, non rientrano tra quelle soggette all'applicazione delle norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili.

I volontari sono coperti da Polizza assicurativa per danni a terzi e sono stati inseriti nella vigente Polizza infortuni per le attività previste nelle date concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Pubblicizzazione del Patto di condivisione.

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura e

CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino

manutenzione ordinaria e straordinaria esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata. La Comunità utilizzerà proprie attrezzature per eseguire le azioni di cura ordinaria di cui sarà responsabile del corretto uso.

Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al fine di testimoniare le attività organizzate in loco dalla Comunità o da altri soggetti che entreranno in collaborazione durante il corso del presente patto, dovrà essere prodotto un verbale, relativo:

- -fotoracconto e/o relazione descrittiva delle attività svolte (azioni di cura e manutenzione ordinaria),
- -calendario degli appuntamenti culturali realizzati ed eventuale quantificazione di beneficiari per ciascuna iniziativa;
- -elenco delle associazioni o altri enti coinvolti nelle iniziative;

Tale documento di rendicontazione dovrà essere consegnato agli uffici comunali competenti, al termine del primo anno, dai rappresentanti della Comunità allo Sportello Beni Comuni del Comune.

Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 20/12/2019

Associazione ANPI

Elda Gastaldi

Il Segretario Generale

Antonio CONATO